ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL TRASPORTO DI MERCI PER MARE, ADOTTATA AD AMBURGO IL 31 MARZO 1978, E SUA ESECUZIONE

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare del termine di un anno dalla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che diverra' parte contraente della presente Convenzione dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un termine di un anno dalla data del deposito dell'apposito strumento a' nome del suddetto Stato. 3. Ciascuno Stato contraente applichera' le disposizioni della presente Convenzione ai contratti di trasporto per mare che saranno conclusi a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Versione in vigore dal 5 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-alla-convenzione-delle-nazioni-unite-sul-trasporto-di-merci/art-30-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it